# DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

**del 16 giugno 1965**

**relativa alla determinazione del ritmo di abolizione della tassa applicata dalla Repubblica federale di Germania all'importazione di ovini da macello e di carne ovina in provenienza dagli altri Stati membri**

**(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)**

(65/330/CEE)

**LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 2 e 3,

Considerando che la Repubblica federale di Germania applica nei confronti degli altri Stati membri una tassa all'importazione degli ovini da macello e della carne ovina, in forza della legge sul commercio del bestiame e della carne del 25 aprile 1951 (BGBl. I, paragrafo 272) e dei regolamenti adottati in esecuzione di detta legge; che tale tassa colpisce solo i prodotti importati, mentre i prodotti nazionali similari non sono gravati da un onere corrispondente; che, di conseguenza, essa deve essere considerata come una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione;

Considerando che, quando le tasse di effetto equivalente a dazi doganali colpiscono le importazioni dagli altri Stati membri, esse sono soggette all'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del Trattato, questo articolo stabilendo che tali tasse devono essere progressivamente abolite dagli Stati membri e che la Commissione deve determinare, mediante direttive, il ritmo di tale abolizione;

Considerando che, alla data del 31 dicembre 1957, le aliquote della tassa di cui trattasi ammontavano a 0,15 DM per 100 kg per gli ovini da macello e a 0,25 DM per 100 kg per la carne ovina; che l'incidenza dell'aliquota applicata e l'importanza economica di questa imposizione sono relativamente esigue; che, per tale motivo, nel caso in esame, è opportuno determinare un ritmo di abolizione molto semplificato, pur tenendo presenti le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del Trattato,

**HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:**

*Articolo 1*

La tassa all'importazione sugli ovini da macello e la carne ovina applicata dalla Repubblica federale di Germania nei confronti degli altri Stati membri è abolita mediante riduzioni successive operate sulle aliquote applicate al 31 dicembre 1957, in modo che il totale delle riduzioni raggiunga il 60 % di tali aliquote anteriormente al 1° gennaio 1966 e il 100 %, al piú tardi, alla data in cui gli Stati membri dovranno eliminare i dazi doganali applicati tra di loro.

*Articolo 2*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 16 giugno 1965.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

**Walter HALLSTEIN**